



2024/1865

30.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/1864 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 29 giugno 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1864.
- (4) La decisione (PESC) 2024/1864 estende ulteriormente il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso avanzati e introduce ulteriori restrizioni all'esportazione di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.
- (5) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2024/1864 vieta il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso, di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'Unione.
- (6) La decisione (PESC) 2024/1864 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Bielorussia, in particolare per quanto riguarda i beni e le tecnologie per la navigazione marittima e i beni di lusso.
- (7) La decisione (PESC) 2024/1864 vieta altresì l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Bielorussia, divieto che si applica ai diamanti di origine bielorusa, ai diamanti esportati dalla Bielorussia e ai diamanti che transitano per la Bielorussia. Tale divieto si applica ai diamanti non industriali naturali e sintetici nonché alle minuterie e agli oggetti di gioielleria che li contengono.
- (8) Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 estende al petrolio greggio il divieto di importazione di prodotti minerali e introduce un nuovo divieto di esportazione di beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe chiarire che i divieti relativi al petrolio non pregiudicano per il momento il transito, attraverso la Bielorussia, di petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

- (10) Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 vieta la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi contabili, servizi di auditing, compresa la revisione legale dei conti, servizi di consulenza in materia fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale e servizi di pubbliche relazioni.
- (11) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing relativi a dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi anche gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre entità e il pubblico in generale.
- (12) La decisione (PESC) 2024/1864 vieta la prestazione di servizi di architettura e ingegneria e di servizi di consulenza informatica e giuridica alla Bielorussia. In linea con la classificazione centrale dei prodotti definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov.*, 1991, i «servizi di architettura e ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Bielorussia continua a essere consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietati a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. Sempre in linea con la classificazione centrale dei prodotti, i «servizi di consulenza informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici, che consistono in attrezzature fisiche, e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software. In linea con la classificazione di cui sopra, i «servizi di consulenza giuridica» includono l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge, la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono tuttavia la rappresentanza, la consulenza, la preparazione o la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrari o di mediazione.
- (13) La decisione (PESC) 2024/1864 vieta inoltre la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi pubblicitari, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, così come servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In linea con la classificazione centrale dei prodotti definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in *Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov.*, 1991, i «servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione» comprendono i servizi di ricerca di mercato e i servizi di sondaggi di opinione. Sempre in linea con la classificazione centrale dei prodotti, i «servizi tecnici di prova e analisi» comprendono i servizi di prova e analisi della composizione e della purezza, i servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche, i servizi di prova e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati, i servizi di controllo tecnico e altri servizi tecnici di prova e analisi. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Bielorussia continua a essere consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietati a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. In linea con la classificazione di cui sopra, i «servizi pubblicitari» comprendono i servizi di vendita o leasing relativi a spazi o tempi pubblicitari e i servizi di pianificazione, creazione e pubblicazione di pubblicità, nonché altri servizi pubblicitari.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

- (14) La decisione (PESC) 2024/1864 introduce inoltre deroghe necessarie per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco di cui la persona inserita in elenco è proprietaria o ha il controllo, e assicuri che quest'ultima non tragga alcun vantaggio, in modo da consentire a tale entità di proseguire le sue attività.
- (15) Ai fini della conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-72/11, la decisione (PESC) 2024/1864 modifica la disposizione che proibisce l'elusione precisando che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive, ma anche quando la persona che partecipa a un'attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità.
- (16) Al fine di sensibilizzare ulteriormente sull'attività di esecuzione, è opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito alle sanzioni irrogate per violazione delle misure restrittive.
- (17) In linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia e lo Stato di diritto, e più specificamente gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2012/642/PESC, è opportuno provvedere affinché i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e relativi all'esecuzione delle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, ovvero relativi alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, siano soggetti al segreto professionale e godano della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione, poiché le informazioni contenute in tali documenti potrebbero essere utilizzate per ostacolare l'applicazione di tali misure o per comprometterne l'efficacia, poiché le persone e entità interessate potrebbero agire in modo da impedire la loro esecuzione. Tale protezione dovrebbe essere garantita anche per le proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 e qualsiasi documento preparatorio correlato, in quanto la loro divulgazione potrebbe incidere sull'efficacia delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 nonché sulla predisposizione di proposte future e la negoziazione sulla base delle stesse. Alcune misure che sono incluse in tali proposte, e che per vari motivi non possono essere adottate dal Consiglio, sono spesso incluse dall'alto rappresentante e dalla Commissione in proposte successive. È importante proteggere tale potere d'iniziativa da qualsiasi influenza esercitata da interessi pubblici o privati che cerchino, al di fuori delle consultazioni organizzate, di costringere le istituzioni dell'Unione e i relativi servizi a proporre, adottare, modificare o concordare una modifica. La loro divulgazione potrebbe rendere inefficaci le eventuali nuove misure, dato che verrebbe già rivelata l'intenzione di adottarle. Pertanto, si dovrebbe presumere che la divulgazione di tali documenti pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
- (18) La decisione (PESC) 2024/1864 introduce un divieto di importazione di beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Tale divieto comprende il carbone e altri prodotti.
- (19) Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 consente agli Stati membri di autorizzare l'ingresso nell'Unione di effetti personali che non suscitano timori di elusione significativi, quali articoli per l'igiene personale o indumenti indossati dai viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, e chiaramente destinati all'uso strettamente personale da parte degli stessi o dei loro familiari. Prevede altresì eccezioni che consentono l'ingresso di auto nell'Unione in circostanze specifiche. La situazione delle auto provenienti dalla Bielorussia che si trovano già nel territorio dell'Unione può essere regolarizzata dagli Stati membri.
- (20) La decisione (PESC) 2024/1864 vieta l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di oro. Tale divieto si applica all'oro di origine bielorussa esportato dalla Bielorussia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (21) La decisione (PESC) 2024/1864 impone ulteriori misure restrittive in vari settori, in particolare in quelli dell'energia e dell'aeronautica.
- (22) Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Bielorussia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia. La decisione (PESC) 2024/1864 estende il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Bielorussia. Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, la decisione

(PESC) 2024/1864 modifica il divieto contenuto nella decisione 2012/642/PESC relativo al trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È opportuno vietare agli operatori dell'Unione di proprietà almeno per il 25 % di persone fisiche o giuridiche bielorusse di diventare un'impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche se in transito. Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada di proprietà di cittadini con doppia cittadinanza o di cittadini bielorusi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Le imprese di trasporto su strada dovrebbero comunicare il proprio assetto proprietario alle autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime.

- (23) La decisione (PESC) 2024/1864 introduce un ulteriore criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei beni e per il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.
- (24) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (25) Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato bielorusso, la decisione (PESC) 2024/1864 introduce deroghe temporanee ai divieti di importazione e di esportazione di beni e della prestazione di taluni servizi di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Per facilitare un'uscita rapida dal mercato bielorusso, tali deroghe sono temporanee e di portata limitata. La deroga a tali divieti di importazione e di esportazione mirata al disinvestimento dovrebbe consentire la vendita, la fornitura o il trasferimento di taluni beni o la loro importazione nell'Unione fino al 2 gennaio 2025 e dovrebbe applicarsi solo ai beni che erano già fisicamente situati in Bielorussia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti. La deroga per la prestazione di taluni servizi mirata al disinvestimento dovrebbe consentire di continuare a prestare servizi che derivano dal disinvestimento a persone giuridiche, entità o organismi ovvero a loro esclusivo beneficio fino al 2 gennaio 2025. Inoltre, le autorità nazionali competenti dovrebbero provvedere a che i beni vietati che restano in Bielorussia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utenti finali militari né abbiano un uso finale militare e che i servizi non siano prestati al governo bielorusso, non procurino beneficio a utenti finali militari né abbiano un uso finale militare.
- (26) Per garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle importazioni, la decisione (PESC) 2024/1864 prevede norme sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle merci che si trovano fisicamente nell'Unione e che sono state assoggettate a misure restrittive soltanto dopo la presentazione a dette autorità doganali. La possibilità di svincolare le merci si applica indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione alle autorità doganali mediante, tra l'altro, transito, perfezionamento attivo o immissione in libera pratica) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell'Unione necessarie per lo svincolo. La decisione (PESC) 2024/1864 autorizza altresì gli Stati membri a svincolare le merci già introdotte nell'Unione. Tale autorizzazione è necessaria a beneficio degli operatori dell'Unione che hanno introdotto nell'Unione tali merci in buona fede quando la loro importazione non era ancora oggetto di misure restrittive, compresi i casi in cui era ancora consentita durante un periodo di transizione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che lo svincolo di tali merci e di qualsiasi pagamento collegato rispetti le disposizioni e gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione. Analogamente qualsiasi decisione di non svincolare tali merci dovrebbe essere conforme agli obiettivi di dette misure e garantire, tra le altre cose, che le merci non siano rispediti in Bielorussia.
- (27) La decisione (PESC) 2024/1864 impone inoltre agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Bielorussia o la riesportazione per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX del regolamento (CE) n. 765/2006, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ («clausola di esclusione della Bielorussia»).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

- (28) La Commissione valuterà l'impatto che avrà l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di una «clausola di esclusione della Bielorussia» nello scoraggiare l'elusione. Valuterà inoltre con grande attenzione i dati commerciali, le statistiche sulle esportazioni e altre informazioni relative ai modelli di elusione riguardanti tali beni, compreso il ruolo che le controllate degli operatori dell'Unione in paesi terzi possono svolgere in tali modelli. La Commissione valuterà, su tale base, se la «clausola di esclusione della Bielorussia» sia adeguata al suo scopo e prenderà in considerazione eventuali altre azioni appropriate per limitare l'accesso della Bielorussia a beni sensibili che potrebbero essere ulteriormente esportati in Russia, consentendo così a quest'ultima di portare avanti la guerra in Ucraina, compresa la possibilità di esigere che gli operatori dell'Unione garantiscano l'utilizzo della «clausola di esclusione della Bielorussia» anche da parte delle loro controllate in paesi terzi.
- (29) Per aiutare il contrasto della riesportazione dei prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006 rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina o critici per lo sviluppo, la produzione o l'uso dei sistemi militari russi, la decisione (PESC) 2024/1864 impone agli operatori dell'Unione che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità verso paesi terzi, diversi dai paesi elencati nell'allegato V ter bis del regolamento (CE) n. 765/2006, di attuare meccanismi di dovuta diligenza in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di esportazione in Bielorussia. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 impone agli operatori dell'Unione di provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo applichino tali obblighi.
- (30) Qualora il regolamento (UE) n. 765/2006 imponga agli operatori dell'Unione di provvedere affinché le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo svolgano determinate azioni per prevenire l'esportazione o la riesportazione in Bielorussia di beni o tecnologie, tali obblighi dovrebbero essere applicati nella misura consentita dalla legislazione del paese terzo in cui la persona giuridica, l'entità o l'organismo in questione sono stabiliti.
- (31) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è necessario modificare l'elenco dei macchinari di cui all'allegato XIV di tale regolamento.
- (32) È opportuno introdurre una disposizione che consenta ai cittadini e alle imprese degli Stati membri di ottenere un risarcimento dalle persone e entità bielorusse che abbiano recato loro un danno. Ciò comprende i danni arrecati alle società di loro proprietà o sotto il loro controllo in relazione a un contratto o a una transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2006, a condizione che il cittadino dello Stato membro o la società interessati non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso, ad esempio a norma del pertinente trattato bilaterale di investimento. Il risarcimento può essere richiesto dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e degli Stati membri relative a giurisdizione e procedure giudiziarie in materia civile e commerciale, anche per quanto riguarda eventuali procedimenti d'urgenza.
- (33) È opportuno esigere che gli operatori dell'Unione si adoperino al massimo per garantire che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Tali attività sono quelle che producono l'effetto che le misure restrittive mirano a impedire, ad esempio che un destinatario in Bielorussia ottenga un tipo di beni, di tecnologie, di finanziamenti o di servizi soggetto a divieti a norma del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (34) Con il concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbe intendersi l'effettuazione di tutte le azioni adeguate e necessarie per conseguire il risultato di prevenire la compromissione delle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Tali azioni possono comprendere, ad esempio, l'attuazione di politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente il rischio, tenendo conto di fattori quali il paese terzo di stabilimento, il settore di attività e il tipo di attività della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo di proprietà o sotto il controllo dell'operatore dell'Unione. Al tempo stesso, nel concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbero essere comprese soltanto le azioni realizzabili per l'operatore dell'Unione in considerazione della sua natura, delle sue dimensioni e delle circostanze di fatto pertinenti, in particolare del grado di controllo effettivo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo stabiliti al di fuori dell'Unione. Tali circostanze comprendono la situazione in cui l'operatore dell'Unione, per cause a lui non imputabili, non è in grado di esercitare il controllo su una persona giuridica, un'entità o un organismo di sua proprietà.

- (35) Se una persona fisica o giuridica rivela una violazione delle misure restrittive spontaneamente, esaurientemente e tempestivamente, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter tenere conto di tale rivelazione nell'applicare la sanzione, se del caso, in conformità del diritto amministrativo nazionale o di altre norme o disposizioni legislative nazionali. Si applicano le misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e le prescrizioni ivi contenute in materia di circostanze attenuanti.
- (36) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il punto 25) è sostituito dal seguente:

«25) “impresa di trasporto su strada”: la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che esercita a fini commerciali l'attività di trasportatore di merci con veicoli a motore singoli o combinati;»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«26) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

27) “settore dell'energia”: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Bielorussia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;

ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure

iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»;

2) all'articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ^(*) (“elenco comune delle attrezzature militari”), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

^(*) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;

3) l'articolo 1 ter bis è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»;

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj>).

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 *ter ter*

- 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse elencati nell'allegato XVIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
- 2. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIX esportati dall'Unione.
- 3. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
 - c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
- 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- 5. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 agosto 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

6. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 8708 99, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 gennaio 2025, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

8. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

- a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- b) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; oppure
- c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

9. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.

10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, elencati nell'allegato XIX, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 8.

11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

12. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8523 and 8536 elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici.

13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:

- a) beni che rientrano nel codice NC 8417 20;
- b) tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.

14. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Bielorussia.

15. Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

16. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14 entro due settimane dal rilascio.»;

5) l'articolo 1 *sexies* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).»;

6) l'articolo 1 *septies* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»;

d) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;»

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure»;

iii) è aggiunta la lettera seguente:

«i) all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).»;

7) all'articolo 1 *septies bis*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato V, in deroga all'articolo 1 *sexies*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 *septies*, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

- a) necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
- b) dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.»;
- 8) all'articolo 1 *septies ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *septies bis* sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V *quater*.»;
- 9) l'articolo 1 *septies quater* è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull'applicazione degli articoli 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *septies bis*, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, sulle domande di autorizzazione ricevute.
- Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell'osservanza degli articoli 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *septies bis*, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull'individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.»;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- «3 bis. Quando rilascia un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 *sexies*, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 1 *septies*, paragrafo 4, lettera d), o dell'articolo 1 *septies quinquies*, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.»;
- 10) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 1 *septies quinquies*
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XXIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.»;

11) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 octies bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XXV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XXV nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato in tale allegato.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di cui ai codici NC 7113 00 00 e 7114 00 00, elencati nell'allegato XXV, per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 1 octies ter

1. È vietato:

a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia;

- b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia; oppure
- d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

- a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato a norma dell'articolo 1 *nonies*, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, nell'Unione; oppure
- b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Bielorussia appartenente a una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 1 octies quater

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 OTTOBRE 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XX o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»;

12) l'articolo 1 *nonies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 *nonies*

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti minerari elencati nell'allegato VII e petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti minerari elencati nell'allegato VII necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII fino al 2 ottobre 2024, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento.

5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano il transito attraverso la Bielorussia di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che i divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 (*) del Consiglio si applicano al petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia.

(*) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).»;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 *undecies quater*

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

4. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXVI ai soggetti seguenti:

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto della Repubblica di Bielorussia, del suo governo dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

5. È vietato:

a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; o

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.

6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 2 ottobre 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

9. Fino al 6 gennaio 2025, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V *ter*.

10. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a) elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

12. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.

13. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
- c) il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- d) l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Bielorussia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; o
- h) l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter.

14. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di consulenza giuridica ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per il proseguimento delle iniziative esistenti di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e nell'ambito di procedure di adozione internazionale.

15. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi da 11 a 14 entro 2 settimane dal rilascio.»;

14) l'articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 quaterdecies

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.»;

15) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 novodecies bis

1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, elencati nell'allegato XXVII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Bielorussia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.
4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l'importazione di beni destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.
5. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a:
 - a) un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare diretto che è residente in Bielorussia ed entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale; oppure
 - b) un cittadino bielorusso, titolare di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente l'ingresso nell'Unione, che entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei relativi familiari diretti.
7. Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al 1° luglio 2024 siano immatricolati in uno Stato membro.
8. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 destinato esclusivamente a scopi umanitari, compresi l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro in cui si attestì che stanno viaggiando verso tale Stato membro nel quadro di iniziative di assistenza alle vittime di catastrofi naturali, nucleari o chimiche.
9. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXVII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
10. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXVII o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXVII, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.

12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 10 e 11 entro 2 settimane dal rilascio.

Articolo 1 novodecies ter

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXI originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 1° luglio 2024.

2. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXI che sono stati sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.

3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXII originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione dopo il 1° luglio 2024.

4. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni; oppure

b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

5. Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai beni elencati nell'allegato XXII per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Articolo 1 novodecies quater

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, originari della Bielorussia o dalla Bielorussia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, transitati attraverso il territorio della Bielorussia, quale ne sia l'origine.

3. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;

b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell'allegato XXIX, parte C, per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.»;

16) l'articolo 1 *vicies* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei macchinari elencati nell'allegato XIV bis esportati dall'Unione.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari elencati nell'allegato XIV o la prestazione di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione, la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione connessi, dopo aver accertato che sono destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, e di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»;

17) l'articolo 1 *vicies bis* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XVII esportati dall'Unione.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XVII o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

6 ter. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«7 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XVII, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 7.

7 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XVII, se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»;

18) l'articolo 1 *septvicies quater* è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.

1 quater. A decorrere dal 2 agosto 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell'Unione dopo l'8 aprile 2022, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

1 quinquies. Le imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione forniscono, su richiesta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite, informazioni sul loro assetto proprietario a tale autorità nazionale.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. I paragrafi 1 ter e 1 quater non si applicano alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di cittadini bielorussi che sono anche cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»;

c) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando il trasporto è effettuato con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»;

19) all'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, come persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento o della suddetta decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo.

8. Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.»;

20) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 *quater*

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a) elimini il controllo, da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.»;

21) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.

Si presume che la divulgazione di qualsiasi documento o proposta di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»;

22) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 *quinquies bis*

1. In deroga agli articoli 1 *ter ter*, 1 *sexies*, 1 *septies*, 1 *septies quinquies*, 1 *octies*, 1 *octies bis*, 1 *octies quater*, 1 *vicies* e 1 *vicies bis*, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati V *bis*, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV e XXV fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
- b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni e le tecnologie possano essere destinati a un utente finale militare o a un uso finale militare in Bielorussia; e
- c) i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 1 *ter ter*, 1 *sexies*, 1 *septies*, 1 *septies quinquies*, 1 *octies*, 1 *octies bis*, 1 *octies quater*, 1 *vicies* e 1 *vicies bis* relativamente a tali beni e tecnologie.

2. In deroga all'articolo 1 *nonies*, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 1 *sexdecies*, 1 *septdecies*, 1 *octodecies*, 1 *novodecies*, 1 *novodecies bis* e 1 *novodecies ter*, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII e XXVII fino al 31 dicembre 2024, qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
- b) i beni interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti all'articolo 1 *nonies*, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 1 *sexdecies*, 1 *septdecies*, 1 *octodecies*, 1 *novodecies*, 1 *novodecies bis* e 1 *novodecies ter*, relativamente a tali beni.

3. In deroga all'articolo 1 *undecies quater*, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i servizi sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi derivanti dal disinvestimento ovvero a loro esclusivo beneficio; e
- b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo bielorusso o a un utente finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Bielorussia.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 entro due settimane dal rilascio.

5. Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato V *bis* del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato V *quater*, modello C, del presente regolamento.»;

23) all'articolo 8 *sexies*, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all'articolo 8 *undecies*, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di

una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

- (*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)
- (**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)
- (***) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

24) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 septies

1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi del codice doganale dell'Unione*, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 del codice doganale dell'Unione prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità del rispettivo divieto di importazione.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci interessate a norma del codice doganale dell'Unione.
3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci qualora abbiano fondati motivi per sospettare che vi sia elusione e non autorizzano la riesportazione di tali merci verso la Bielorussia.
4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto.
5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione che sono state presentate in dogana prima del 1° luglio 2024 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 8 octies

1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell'allegato V *ter bis* del presente regolamento, di beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XXX;
 - b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 fino alla loro data di scadenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
4. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 3, entro 2 settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.
5. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

6. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.

7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

Articolo 8 octies bis

1. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento:

a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia e di esportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;

b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX solamente all'interno dell'Unione o a paesi elencati nell'allegato V ter bis del presente regolamento.

3. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX applichino gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.

Articolo 8 nonies

Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo e quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b) c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

Articolo 8 decies

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.

Articolo 8 undecies

1. Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e

b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.

3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.

4. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;

25) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, possono prendere in considerazione come fattore attenuante l'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.»;

26) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

- 1) l'allegato V bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V bis

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1

Parte A

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione della "Parte I — Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2".

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).

Fatto salvo l'articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

Categoria I – Materiali elettronici

X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.

- a. "Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
 - 2. frequenza di clock superiore a 25 MHz; o
 - 3. più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra "microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
- b. memorie a circuiti integrati, come segue:
 - 1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o

- b. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
 - 1. superiore a 1 Mbit per package; o
 - 2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
- 2. memorie statiche di accesso casuale (Static random access memories, SRAM) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 1 Mbit per package; o
 - b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
- c. convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
 - 2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;

3. risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o
 4. risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
- d. dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
 - e. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
 - f. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta dal fabbricante né la funzione né la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. oltre 144 terminali di uscita; o
 2. ritardo di propagazione di base tipico inferiore a 0,4 ns;

- g. "dispositivi elettronici sotto vuoto" a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
1. dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
 2. dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "banda passante istantanea" uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
 - b. "banda passante istantanea" inferiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
- h. guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;

- i. dispositivi utilizzando le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. frequenza portante superiore a 1 GHz; o
 - 2. frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
 - a. 'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
 - b. prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in μs e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; o
 - c. ritardo di dispersione superiore a 10 μs ;
- Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.*
- j. 'celle' come segue:
 - 1. 'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

2. 'celle secondarie' aventi una "densità di energia" uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

Nota: X.A.I.001.j non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

Note tecniche:

1. *Ai fini di X.A.I.001.j, la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.*
2. *Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.*
3. *Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.*
4. *Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.*

- k. elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi "superconduttori" progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1. energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
 2. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
 3. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una "densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm²;
- l. circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori" appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
 2. densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m³; e
 3. tempo di scarica inferiore a 1 ms;

- m. tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
- n. filtri di frequenza in ceramica;
- o. celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari "qualificati per impiego spaziale" e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4¹;
- p. trimmer cermet.

X.A.I.002 "Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.

- a. Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
 - 2. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o
 - 3. "qualificati per impiego spaziale";

¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- c. apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
- d. oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
- e. sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
 - 2. moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
- f. oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
- g. oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1. unità inseribili;
2. amplificatori esterni;
3. preamplificatori;
4. dispositivi di campionamento;
5. tubi a raggi catodici.

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

- d. amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
 - 1. generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 µs; o
 - 2. contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 µs;
- f. strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

- a. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001² o X.A.I.001;

² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.001.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzando le onde acustiche.

1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

- a. apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001³;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005⁴, eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;

³ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁴ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- c. estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

1. apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m² al minuto;
2. estrattori di cristalli con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
 - b. in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 x 10⁵ Pa; o
 - c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;
- d. apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza di 200 mm o più;

2. in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di $\pm 3,5 \%$; o
 3. rotazione di singole fette durante la lavorazione;
- e. apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
- f. apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
- g. apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. capacità di patterning;
 2. energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
 3. ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
 4. in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" riscaldato;

- h. apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
 - 1. 'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
 - 2. 'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o
 - c. manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

Note:

1. *Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.*
2. *Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.*

- i. apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:
 - 1. apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore funzionanti al di sotto di 10^5 Pa; o
 - 2. apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la deposizione chimica in fase di vapore a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.

- j. sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. deflessione elettrostatica del fascio;
 - 2. profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
 - 3. velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;

4. accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
5. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm ;

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.

- k. apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:
 1. apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 μm e la successiva separazione; o
 2. apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 μm , lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

- l. apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
- m. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano "laser" per la riparazione o la rifilatura di "circuiti integrati monolitici" aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. accuratezza di posizionamento inferiore a $\pm 1 \mu\text{m}$; o
 2. dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a $3 \mu\text{m}$;

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);

2. maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

- a. maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
 1. maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001⁵; o
 2. maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 µm; e
 - b. la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o "software";

⁵ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- b. substrati di maschere, come segue:
 - 1. "substrati" (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; o
 - 2. substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;
- c. apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
- d. apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
 - 1. apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 µm nel fotoresist applicato sul "substrato";
 - 2. apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzando litografia a fascio ionico o "laser", in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 µm; o

3. apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzando metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1° gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

- e. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1. una risoluzione pari o superiore a 0,25 μm ; e
2. una precisione pari o superiore a 0,75 μm su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

- f. apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1. produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 μm ;
 2. precisione di allineamento superiore a $\pm 0,25 \mu\text{m}$ (3 sigma);
 3. sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di $\pm 0,3 \mu\text{m}$; o
 4. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;
- g. apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm ;

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

- h. apparecchiature che utilizzano "laser" per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm ;

3. apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:
 - a. die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati per "circuiti integrati ibridi";
 2. corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
 3. precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a $\pm 10 \mu\text{m}$;
 - b. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
 - c. sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001⁶ e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto.

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

⁶ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

4. filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a $0,3 \mu\text{m}$ per $0,02832 \text{ m}^3$ e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001⁷ o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzando le onde acustiche.

⁷ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

1. apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a $0,6\text{ }\mu\text{m}$ in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

2. apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
 - a. appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
 - b. apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a $1\text{ }\mu\text{m}$;
 - c. strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a $10\text{ }\mu\text{m}$ con una risoluzione pari o superiore a $1\text{ }\mu\text{m}$;

3. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. accuratezza di posizionamento superiore a 3,5 μm ;
 - b. in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita;
o
 - c. in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
4. apparecchiature di collaudo come segue:
 - a. apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.
 - b. apparecchiature con "controllo a programma registrato" appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro "assiemi elettronici", in grado di eseguire collaudi funzionali:
 1. a una "cadenza di segnale" superiore a 20 MHz; o

2. ad una "cadenza di segnale" superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

1. memorie;
2. assiemi o categorie di "assiemi elettronici" per applicazioni domestiche e per lo svago; e
3. componenti elettronici, "assiemi elettronici" e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001⁸ o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con "programmabilità accessibile all'utente".

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per "cadenza di segnale" si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

⁸ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- c. apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;
 - 2. sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o
 - 3. sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
- 5. sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio "laser" per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;

- b. uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
- c. montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

- 6. sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm ; o
 - b. accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;

7. sistemi di misura delle particelle che utilizzano "laser" progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a $0,2\text{ }\mu\text{m}$ con un flusso pari o superiore a $0,02832\text{ m}^3$ al minuto; e
 - b. in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.003 Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- b. apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;
- c. apparecchiature fotoplotter;
- d. apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;
- e. camere a vuoto e presse a vuoto;
- f. laminatoi a rullo;
- g. apparecchiature di allineamento; o
- h. apparecchiature di incisione.

X.B.I.004 Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:

- a. spaziatura, superficie, volume o altezza;
- b. billboard;

- c. componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);
- d. saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);
- e. collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);
- f. tombstoning; o
- g. circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacità, alimentazione, prestazioni della rete).

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

X.C.I.002 Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:

- a. substrati compositi per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, ecc.);
- b. substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei seguenti materiali:
 - 1. alluminio;
 - 2. politetrafluoroetilene (PTFE); o
 - 3. materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio, ecc.);

- c. sostanze chimiche per fluido d'incisione:
1. cloruro ferrico (CAS 7705-08-0);
 2. cloruro di rame (CAS 7447-39-4);
 3. ammonio persolfato (CAS 7727-54-0);
 4. persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); o
 5. preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse in X.C.I.002.c.1 fino a X.C.I.002.c.4;

Nota: X.C.I.002.c non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.I.002.c nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

- d. fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 µm;
- e. sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:
1. poliimmidi aromatiche,
 2. paryleni;
 3. benzociclobuteni (BCB); o
 4. polibenzossazoli.

- X.D.I.001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002; oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h⁹.
- X.D.I.002 "Software" appositamente progettato per il collaudo, lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti stampati (PCB).
- X.E.I.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.
- X.E.I.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di circuiti stampati.

Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- X.A.II.001 Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003¹⁰ e loro componenti appositamente progettati.

⁹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

¹⁰ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori digitali" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

- a. i "calcolatori digitali" o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;*
- b. i "calcolatori digitali" o le apparecchiature collegate non siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e*

N.B.1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale".

N.B.2: La condizione di esportabilità di "calcolatori digitali" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni)¹¹.

- c. la "tecnologia" relativa ai "calcolatori digitali" e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E¹².*

¹¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

¹² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- a. Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
- b. "calcolatori digitali", comprendenti le apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
- c. "assiemi elettronici", che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
 - 1. progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;
 - 2. non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c si applica soltanto ad "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili con una "APP" che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b, quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non si applica ad "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c non sottopone ad autorizzazione alcun "insieme elettronico" appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

- d. non utilizzato;
- e. non utilizzato;
- f. apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
- g. non utilizzato;
- h. non utilizzato;
- i. apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

- j. apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di "calcolatori digitali" o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le "unità di controllo di accesso alla rete" o i 'controllori di canale di comunicazione'.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni' si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

k. calcolatori ibridi e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 32 canali o più; e
2. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

X.D.II.001 "Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.

- a. "Programma" di prova e "software" di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per "programmi" con più di 500 000 istruzioni di "codice sorgente";
- b. "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o

- c. "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati che garantiscono un 'tempo di attesa globale di interruzione' inferiore a 20 µs.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

- X.D.II.002 "Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001¹³, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101¹⁴.
- X.E.II.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.
- X.E.II.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.

¹³ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

¹⁴ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per 'trattamento di flussi multipli di dati' si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

- 1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;*
- 2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);*
- 3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate;
o*
- 4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.*

Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione

- a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a¹⁵, appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
- b. apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: Le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

- a. *delle seguenti categorie o loro combinazioni:*
 - 1. *apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);*
 - 2. *apparecchiature terminali di linea;*
 - 3. *apparecchiature di amplificazione intermedia;*
 - 4. *apparecchiature di ripetizione;*
 - 5. *apparecchiature di rigenerazione;*
 - 6. *codificatori di traduzione (transcodificatori);*

¹⁵ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

7. *apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);*
 8. *modulatori/demodulatori (modem);*
 9. *apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);*
 10. *apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';*
 11. *'porte di adattamento' (gateway) e ponti;*
 12. *'unità di accesso ai supporti'; e*
- b. *progettate per l'impiego in comunicazioni monocali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:*
1. *cavo (linea);*
 2. *cavo coassiale;*
 3. *cavo in fibra ottica;*
 4. *radiazioni elettromagnetiche; o*
 5. *propagazione di onde acustiche subacquee.*

1. utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettate per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una "velocità di trasferimento numerica" superiore a 45 Mbit/s o ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2. modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
3. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
4. apparecchiature contenenti:
 - a. "unità di controllo di accesso alla rete" e loro supporto comune collegato aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 33 Mbit/s; o
 - b. 'controllori di canale di comunicazioni' aventi un'uscita numerica con "velocità di trasmissione dati" superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota: Se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una "unità di controllo di accesso alla rete", tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5. utilizzanti un "laser" e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; o
 - b. basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
 - c. basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
 - d. basati su tecniche di moltiplicazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
 - e. in grado di effettuare l'amplificazione ottica';
6. apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:
 - a. 31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti;
o
 - b. 26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

7. apparecchiature radio:
- a. basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è superiore a 8,5 Mbit/s;
 - b. basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la "velocità di trasferimento numerica totale" è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
 - c. basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o
 - d. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

Note:

1. *X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.*

2. *X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):*
 - a. *con una delle caratteristiche seguenti:*
 1. *non superiore a 960 MHz; o*
 2. *'velocità di trasferimento numerica totale' non superiore a 8,5 Mbit/s; e*
 - b. *con 'efficienza spettrale' non superiore a 4 bit/s/Hz;*
- c. *apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:*

Nota: I multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.

1. apparecchiature o sistemi di "commutazione di dati (messaggi)" progettati per il 'funzionamento a pacchetto', "assiemi elettronici" e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

2. non utilizzato;

3. instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo "unità di controllo di accesso alla rete" o le "unità di controllo di accesso alla rete" stesse.

4. non utilizzato;

5. priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6. progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;

7. contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi "velocità di trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
8. 'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;
9. 'instradamento dinamico adattivo';
10. commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
 - a. una 'velocità di trasmissione dati' di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex composti costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

- b. una "velocità di trasferimento numerica" di 33 Mbit/s per una "unità di controllo di accesso alla rete" e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11. "commutazione ottica";
12. basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('ATM');
- d. fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
- e. controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. ricezione di dati provenienti dai nodi; e
 2. trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un 'instradamento dinamico adattivo';

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.

- f. antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);

- g. apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, "assiemi elettronici" e loro componenti; o
- h. apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

- 1) *'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;*
- 2) *'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;*
- 3) *'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;*

- 4) *'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;*
- 5) *'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei "pacchetti" di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;*
- 6) *'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di "software", per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;*
- 7) *'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;*
- 8) *'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;*

- 9) *'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;*
- 10) *'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;*
- 11) *'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;*
- 12) *'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione ("unità di controllo di accesso alla rete", "controllore di canale di comunicazione", modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;*
- 13) *'efficienza spettrale': "velocità di trasferimento numerica" [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;*

14) *'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate.*

Nota: *Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.*

- X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
- X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.
- X.D.III.101 Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e "software" per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
- a. "software", in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per 'instradamento dinamico adattivo';
 - b. non utilizzato;

X.E.III.101 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:

a. "tecnologie" specifiche come segue:

1. "tecnologia" per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
2. "tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

- 1) 'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'SDH' è di 155,52 Mbit/s;

- 2) *'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.*

Categoria III. Parte 2 – Sicurezza dell'informazione

Nota: Categoria III. La parte 2 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201 Apparecchiature come segue:

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2)¹⁶.

¹⁶ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

X.D.III.201 "Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. "software" classificati come "software" di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2)¹⁷.

X.E.III.201 "Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

- a. non utilizzato;
- b. "tecnologia" diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'"utilizzo" di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di "software" per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

¹⁷ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:

- a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
 1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
 - b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 µm; e

- c. con una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o
 - 2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;
- 2. placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e
 - b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 µm;
- b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:

- a. apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4¹⁸;
- b. non utilizzato;

¹⁸ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

a. filtri ottici:

1. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
 - a. bande passanti uguali o inferiori a 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o
 - b. bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;
2. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
 - b. banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
 - c. lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
 - d. trasmissione di picco singola del 91 % o più;

3. commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
- b. cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

X.A.IV.005 "Laser", come segue:

- a. "laser" a diossido di carbonio (CO₂) aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 1. potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
 2. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 µs; e
 - a. potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
 - b. "potenza di picco" impulsiva superiore a 100 kW; o

3. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 10 μ s; e
 - a. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 2,5 kW; o
 - b. potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
- b. laser a semiconduttore, come segue:
 1. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
 - a. potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
 - b. lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
 2. "laser" a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di "laser" a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
- c. "laser" a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;

- d. "laser a impulsi" non "accordabili" aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. "durata dell'impulso" uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 - 2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W;
 - 2. "potenza di picco" superiore a 200 MW; o
 - 3. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o

2. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o
 2. "potenza media di uscita" superiore a 500 W;

- e. "laser" a onda continua non "accordabili", con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 - b. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o
 - 2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media di uscita" superiore a 30 W; o

- b. "potenza media di uscita" superiore a 500 W;

Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione "laser" industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del "laser", ad esempio "laser", alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.

- f. "laser" non "accordabili", aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e "potenza di picco" impulsiva superiore a 1 W; o
2. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

- g. "laser" a elettroni liberi.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

X.A.IV.006 "Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:

- a. "magnetometri", diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

- b. sensori elettromagnetici "superconduttori", componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori":
1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei loro costituenti "superconduttori" (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi "superconduttori" a interferenza quantistica (SQUID));
 2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e

3. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a $2\text{ }\mu\text{m}$ e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
 - b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1×10^6 quanti di flusso magnetico per secondo;
 - c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; o
 - d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) $100\text{ }\mu\text{Gal}$; o
- b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).

- X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
- a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
 - b. apparecchiature radar a "laser" "qualificate per impiego spaziale" oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
 - c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
 - 2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
 - 3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e
 - 4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m.

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

- a. apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
- b. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- c. rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.

X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:

- a. per la fabbricazione o il controllo di:
 - 1. ondulatori magnetici (wigglers) per "laser" a elettroni liberi;
 - 2. foto-iniettori per "laser" a elettroni liberi;
- b. per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di "laser" a elettroni liberi.

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b¹⁹ e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:

- 1) "frazione molare": il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
- 2) "lunghezza di battimento": la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:

a. materiali a basso assorbimento ottico, come segue:

1. composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; o

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.

¹⁹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

2. vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1²⁰;

- b. "preformati di fibre ottiche" costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, appositamente progettati per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:

- 1) *"fibre fluorurate": le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;*
- 2) *"preformati di fibre ottiche": le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.*

X.D.IV.001 "Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003²¹, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 o X.A.IV.008.

X.D.IV.002 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

²⁰ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

²¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

X.D.IV.003 Altro "software", come segue:

- a. "programmi" di "software" applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di trasmettere automaticamente i dati relativi ai bersagli radar (se non correlati a dati di radar di sorveglianza secondari – SRR) dal centro ATC host a un altro centro ATC;
- b. "software" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c; o
- c. "codice sorgente" appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Altre "tecnologie", come segue:

- a. tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m² di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. superficie superiore a 1 m²; e
 - 2. una curvatura della faccia superiore a $\lambda/10$ (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
- b. "tecnologia" per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradiani;
- c. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;

- d. "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo" o la "produzione" di sonde a "magnetometro" non triassiali o di sistemi di sonde a "magnetometro" non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
 2. 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1×10^{-3} nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
- e. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
 2. una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001 "Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001 "Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

- a. sistemi di visione subacquea, come segue:
 - 1. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
 - 2. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

- b. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza appositamente progettate per impiego subacqueo;
- c. sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
- d. altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. caldaie marine appositamente progettate per presentare almeno una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. tasso di rilascio di calore (alla prestazione massima) pari o superiore a 1 966,4 kW/m³ di volume del focolare; o
 - 2. rapporto tra il vapore generato in kg/ora (alla prestazione massima) e il peso secco della caldaia in kg pari o superiore a 37,6;
- f. navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

- g. motori marini (sia entro bordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- h. altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- i. giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;

Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- j. luci subacquee e apparecchiature per la propulsione; o

Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- k. compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.

- X.D.VI.001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
- X.D.VI.002 "Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.
- X.E.VI.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

- X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
- a. motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
 - b. trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

- c. trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati;
- d. non utilizzato;
- e. dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VII.003 Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. motori a pistone alternativo o rotativo; o
- b. motori elettrici.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.VII.003, gli aeromobili includono: aeroplani, UAV, elicotteri, autogiro, aeromobili ibridi o modelli radiocomandati.

X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002 Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;

- b. utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c²²;
- c. apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
- d. apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
- e. apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
- f. apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.

X.D.VII.001 "Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.D.VII.002 "Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.001 "Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

²² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

X.E.VII.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Altra "tecnologia", non descritta in 9E003²³, come segue:

- a. sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una "tecnologia" di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; o
- b. cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.

Categoria VIII – Varie

X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:

- a. apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);
- b. sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;
- c. apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibrator sismici;
- d. ecoscandagli di sedimenti.

²³ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VIII.002 Apparecchiature, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.

Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.

Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.

X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:

- a. microscopi elettronici a scansione (SEM);
- b. microscopi Auger a scansione;
- c. microscopi elettronici a trasmissione (TEM);
- d. microscopi a forza atomica (AFM);

- e. microscopi a scansione di forza (SFM);
- f. apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:
 - 1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);
 - 2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o
 - 3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.

X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:

- a. apparecchiature di fabbricazione additiva per la "produzione" di parti metalliche;

Nota: X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:

- 1. *sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o*
- 2. *sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.*

- b. apparecchiature di fabbricazione additiva per "materiali energetici", comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;
- c. apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).

X.A.VIII.006 Apparecchiature per la "produzione" di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).

X.A.VIII.007 Apparecchiature per la "produzione" di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.

X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).

X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:

- a. pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);
- b. manometri UHV.

Nota: Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).

X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:

- a. tubi a impulsi;
- b. criostati;
- c. dewar;
- d. sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);
- e. compressori; o
- f. centraline.

Nota: I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.

X.A.VIII.011 Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.

Nota: Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.

X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.

X.A.VIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.

X.A.VIII.014 Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.

Nota: X.A.VIII.014 I sistemi di cannoni ad acqua includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.

- X.A.VIII.015 Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.
- X.A.VIII.016 Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
- X.A.VIII.017 Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.

X.A.VIII.018 Apparecchiature, "software" e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. non utilizzato;
- b. prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:
 - 1. "software" e dati per la progettazione e l'analisi della fratturazione idraulica;
 - 2. 'agenti di mantenimento della frattura idraulica' (proppant), 'fluidi di fratturazione' e loro additivi chimici; o
 - 3. pompe ad alta pressione.

Nota tecnica:

Un agente di mantenimento della frattura idraulica' (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al 'fluido di fratturazione', la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.

X.A.VIII.019 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. magneti anulari;
- b. non utilizzato;

X.A.VIII.020 Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:

- a. armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);
- b. kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.020.a; o

Nota: Sono considerati componenti essenziali:

- 1. l'unità che produce la scarica elettrica;
 - 2. l'interruttore, telecomandato o no; e
 - 3. gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.
- c. armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.

X.A.VIII.021 Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:

- a. armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

Nota 3: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

- b. vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
- c. oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);
- d. miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.

- e. materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; o

Nota: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

- f. materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

g. altre sostanze chimiche irritanti e loro miscele contenenti almeno lo 0,3 %, in peso, della sostanza attiva, come segue:

1. dibenzo[b,f][1,4]ossazepina (CR) (CAS 257-07-8);
2. 8-metil-N-vanillil-trans-6-nonenamide (capsaicina) (CAS 404-86-4);
3. 8-metil-N-vanillilnonamide (diidrocapsaicina) (CAS 19408-84-5);
4. N-vanillil-9-metildec-7-(E)-enamide (omocapsaicina) (CAS 58493-48-4);
5. N-vanillil-9-metildec-metildecenamide (omodiidrocapsaicina) (CAS 20279-06-5);
6. N-vanillil-7-metilottanamide (nordiidrocapsaicina) (CAS 28789-35-7);
7. 4-nonanolilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
8. cis-4-acetilamminodicycloesilmetano (CAS 37794-87-9);
9. N,N'-bis(isopropil)etilenediimina; o
10. N,N'-bis(tert-butil)etilenediimina.

X.A.VIII.022 Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:

- a. anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:
 - 1. amobarbital (CAS 57-43-2);
 - 2. amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);
 - 3. pentobarbital (CAS 76-74-4);
 - 4. pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);
 - 5. secobarbital (CAS 76-73-3);
 - 6. secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);
 - 7. tiopental (CAS 76-75-5); o
 - 8. tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;
- b. prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.

X.A.VIII.023 Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione.

X.A.VIII.024 "Veicoli fuoristrada".

Nota tecnica:

Per "veicolo fuoristrada" si intende qualsiasi veicolo a motore progettato per viaggiare su tre o quattro pneumatici a bassa pressione (meno di 0,9 bar – pressione manometrica) su superfici non pavimentate, generalmente dotato di un sedile sul quale si siede a cavalcioni il solo conducente e di un manubrio per il comando dello sterzo. Tra i "veicoli fuoristrada" possono figurare, ad esempio, quad, fuoristrada, veicoli di servizio fuoristrada.

X.B.VIII.001 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. celle calde; o
- b. camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi.

X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:

- a. materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;
- b. metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;
- c. non utilizzato;
- d. leghe ad alta entropia (HEA);
- e. composti di Heusler; o
- f. materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.

X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.

X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
- f. non utilizzato;
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetetrannitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. non utilizzato;

- v. non utilizzato;
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7);
metiletildifenilurea;
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. non utilizzato;
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); o
- dd. non utilizzato;

X.D.VIII.001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.

- X.D.VIII.002 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature, degli "assiemi elettronici" o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.
- X.D.VIII.003 "Software" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.
- X.D.VIII.004 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
- X.D.VIII.005 "Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
- a. "software" per calcoli/modellazione neutronici;
 - b. "software" per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o
 - c. "software" per calcoli/modellazione idrodinamici.
- X.E.VIII.001 "Tecnologia" per lo «sviluppo», la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.

- X.E.VIII.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.
- X.E.VIII.003 "Tecnologia" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il "software" specificato in X.D.VIII.003.
- X.E.VIII.004 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" del "software" specificato in X.D.VIII.001 e X.D.VIII.002.
- X.E.VIII.005 "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
- X.E.VIII.006 "Tecnologia" destinata esclusivamente allo "sviluppo" o alla "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.

Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

- X.A.IX.001 Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante; nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
- X.A.IX.002 Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.
- X.A.IX.003 Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351²⁴, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
- a. dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; o
 - b. apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

²⁴ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.

X.A.IX.004 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- b. apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.

X.B.IX.001 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

- b. acceleratori di particelle;
- c. hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- d. sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere un raffreddamento costante pari o superiore a 29,3 kW/ora; o
- e. apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.

X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

- a. in concentrazioni uguali o superiori al 95 % in peso, come segue:
 - 1. dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
 - 2. nitrometano (CAS RN 75-52-5);
 - 3. acido picrico (CAS 88-89-1);
 - 4. cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);

5. arsenico (CAS 7440-38-2);
6. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);
7. cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
8. cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
9. cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
10. tributilfosfito (CAS 102-85-2);
11. isocianato di metile (CAS 624-83-9);
12. chinaldina (CAS 91-63-4);
13. 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
14. benzile (CAS 134-81-6);
15. etere dietilico (CAS 60-29-7);
16. etere dimetilico (CAS 115-10-6);

17. dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
18. 2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
19. butiril-colinesterasi (BCHE);
20. dietilentriammina (CAS 111-40-0);
21. diclorometano (CAS 75-09-2);
22. dimetilanilina (CAS 121-69-7);
23. bromuro di etile (CAS 74-96-4);
24. cloruro di etile (CAS 75-00-3);
25. etilammina (CAS 75-04-7);
26. esammina (CAS 100-97-0);
27. isopropanolo (CAS 67-63-0);
28. 2-bromopropano (CAS 75-26-3);

29. etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
30. metilammina (CAS 74-89-5);
31. bromuro di metile (CAS 74-83-9);
32. monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
33. cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
34. bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
35. piridina (CAS 110-86-1);
36. bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
37. bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
38. sodio metallico (CAS 7440-23-5);
39. tributilammina (CAS 102-82-9);
40. trietilammina (CAS 121-44-8); o
41. trimetilammina (CAS 75-50-3);

b. in concentrazioni uguali o superiori al 90 % in peso, come segue:

1. acetone (CAS 67-64-1);
2. acetilene (CAS 74-86-2);
3. ammoniaca (CAS 7664-41-7);
4. antimonio (CAS 7440-36-0);
5. benzaldeide (CAS 100-52-7);
6. benzoina (CAS 119-53-9);
7. 1-butanol (CAS 71-36-3);
8. 2-butanol (CAS 78-92-2);
9. isobutanol (CAS 78-83-1);
10. tert-butanol (CAS 75-65-0);
11. carburo di calcio (CAS 75-20-7);
12. monossido di carbonio (CAS 630-08-0);

13. cloro (CAS 7782-50-5);
14. cicloesanol (CAS 108-93-0);
15. dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
16. etanolo (CAS 64-17-5);
17. etilene (CAS 74-85-1);
18. ossido di etilene (CAS 75-21-8);
19. fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
20. cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
21. solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
22. acido mandelico (CAS 90-64-2);
23. metanolo (CAS 67-56-1);
24. cloruro di metile (CAS 74-87-3);
25. ioduro di metile (CAS 74-88-4);

26. metilmercaptano (CAS 74-93-1);
27. monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
28. cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
29. solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
30. tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
31. ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
32. zolfo (CAS 7704-34-9);
33. diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
34. triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
35. cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
36. fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
37. fosforo bianco (CAS 12185-10-3);
38. fosforo giallo (CAS 7723-14-0);

39. mercurio (CAS 7439-97-6);
40. cloruro di bario (CAS 10361-37-2);
41. acido solforico (CAS 7664-93-9);
42. 3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);
43. 2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);
44. 2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);
45. 2-metilbutene (CAS 26760-64-5);
46. 2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);
47. 2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);
48. 2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);
49. butillitio (CAS 109-72-8);
50. bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);

51. formaldeide (CAS 50-00-0);
52. dietanolammina (CAS 111-42-2);
53. dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);
54. cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);
55. cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);
56. cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);
57. cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);
58. cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);
59. cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7);
60. cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1).

X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

Nota: X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

- a. 4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
- b. N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

Note:

- 1. *X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.*
- 2. *X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.*

X.C.IX.004 Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210²⁵, destinati all'uso in strutture "composite", con modulo specifico di $3,18 \times 10^6$ m o più e carico di rottura specifico di $7,62 \times 10^4$ m o più.

X.C.IX.005 "Vaccini", "immunotossine", 'prodotti medici', 'kit diagnostici e per test alimentari', come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. "vaccini" contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l'uso contro tali prodotti;

²⁵ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- b. "immunotossine" contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d;
o
- c. "prodotti medici" contenenti:
 - 1. "tossine" sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (ad eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5); o
 - 2. organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);
- d. "prodotti medici" non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:
 - 1. tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o
 - 2. conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o
 - 3. organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o

- e. "kit diagnostici e per test alimentari" che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5).

Note tecniche:

1. *I "prodotti medici" sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell'ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell'uso come nuovo farmaco di ricerca.*
2. *I "kit diagnostici e per test alimentari" sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.*

X.C.IX.006 Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:
 - 1. contengono qualsiasi formulazione di 'materiali sottoposti ad autorizzazione';
 - 2. presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;
 - 3. contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e
 - 4. hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;
- b. cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,010 kg;

- c. cordone detonante o tubi ad onde d'urto che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,064 kg/m;
- d. dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;
- e. detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,01 kg;
- f. ignitori che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,01 kg;
- g. cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 0,015 kg;
- h. cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 1,0 kg;
- i. impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;

- j. cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 3,5 kg;
- k. dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 3,0 kg;
- l. altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di "materiali sottoposti ad autorizzazione" inferiore o uguale a 1,0 kg; o

Nota: X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobili stici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici; e tubi ritardanti usati nell'assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.

- m. trifluoruro di azoto (NF₃) allo stato gassoso.

Note:

1. *Per "materiali sottoposti ad autorizzazione" si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).*
2. *Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell'elenco comune delle attrezzature militari.*

X.C.IX.007 Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450²⁶ contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:
 1. miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;

²⁶ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

2. miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:
 - a. qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; o
 - b. qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;
- b. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:
 1. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:
 - a. miscele contenenti l'1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); o
 - b. miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;

2. miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;
- c. "kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari" contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.

Nota tecnica:

Ai fini del presente punto, per "kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari" si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.

X.C.IX.008 Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008²⁷, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. poliarilene eteri chetoni, come segue:
 - 1. polietere etere chetone (PEEK);
 - 2. polietere chetone chetone (PEKK);
 - 3. polietere chetone (PEK); o
 - 4. polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);
- b. non utilizzato.

X.C.IX.009 Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);

²⁷ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- b. lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. lastre in monel;
- d. tributilfosfato (CAS 126-73-8);
- e. acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni uguali o superiori al 20 % in peso;
- f. fluoro (CAS 7782-41-4); o
- g. radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 Poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. forme primarie;
- b. filati o monofilamenti;

- c. fasci di filamenti;
- d. fasci di fibre;
- e. fibre in fiocco o tagliate;
- f. tessuti;
- g. pasta o borre.

X.C.IX.011 Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. nanomateriali semiconduttori;
- b. nanomateriali a base di compositi; o
- c. qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:
 - 1. nanotubi di carbonio;

2. nanofibre di carbonio;
3. fullereni;
4. grafeni; o
5. nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note: Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;
2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; o
3. ha una superficie specifica in volume superiore a $60 \text{ m}^2/\text{cm}^3$, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

X.C.IX.012 Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.

Nota 1: I metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.

Nota 2: I minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012.

Nota 3: X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela.

X.C.IX.013 Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 o 1C226²⁸, contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.

Nota 1: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi i fili.

Nota 2: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.

X.C.IX.014 Litio e composti del litio, come segue:

- a. litio (CAS 7439-93-2);
- b. carbonato di litio (CAS 554-13-2);
- c. idrossido di litio (CAS 1310-65-2 e CAS 1310-66-3);
- d. ossido di litio (CAS 12057-24-8);
- e. litio cobalto ossido (CAS 12190-79-3);

²⁸ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- f. litio ferro fosfato (CAS 15365-14-7);
- g. litio manganese ossido (CAS 12057-17-9);
- h. ossido di litio, nichel, manganese, e cobalto (CAS 346417-97-8); o
- i. litio titanato (CAS 12031-82-2).

X.C.IX.015 Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 o 1C210²⁹, presentato in una delle forme seguenti:

- a. forme primarie;
- b. filati o monofilamenti;
- c. fasci di filamenti;
- d. fasci di fibre;
- e. fibre in fiocco o tagliate;
- f. tessuti;
- g. pasta o borre.

²⁹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- X.D.IX.001 "Software" specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
- a. "software" appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
 - b. "software" appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
- X.E.IX.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.
- X.E.IX.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.

Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali

X.A.X.001 Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

- a. apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un 'processo decisionale automatizzato' per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi – PFNA, spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria);
- b. non utilizzato;

- c. apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.

Nota: Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Note tecniche:

1. *Il 'processo decisionale automatizzato' è la capacità dell'apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall'operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.*
2. *Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull'interpretazione da parte dell'operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.*
3. *Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239³⁰.*

³⁰ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- X.A.X.002 Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

- X.A.X.003 Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
- a. cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
 - 1. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; o

2. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN';
- b. cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:
 1. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN'; o
 2. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);
- c. cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;
- d. sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

- e. cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

Note tecniche:

- 1. *'DN' rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.*
- 2. *Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.*

X.A.X.004 Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:

- a. tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;
- b. valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g³¹:
 - 1. connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e
 - 2. pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.

³¹ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Note:

1. Cfr. X.D.X.005 per il "software" destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.

X.A.X.005 Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.

Note:

1. Cfr. X.D.X.005 per il "software" destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Le pompe per l'uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.

X.A.X.006 'Generatori elettrici portatili' e componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

'Generatori elettrici portatili': i generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).

X.A.X.007 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. valvole con tenuta a soffietto;
- b. non utilizzato.

X.B.X.001 'Reattori a flusso continuo' e loro 'componenti modulari'.

Note tecniche:

1. *Ai fini di X.B.X.001, i 'reattori a flusso continuo' sono costituiti da sistemi 'plug and play' (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.*
2. *Ai fini di X.B.X.001, per 'componenti modulari' si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.*

X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.

- X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.
- X.B.X.004 Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
- a. unità di "controllo numerico" per macchine utensili:
1. con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; o
 2. con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;
 3. unità di "controllo numerico" per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; o

- b. schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. interpolazione di più di quattro assi;
 - 2. capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:
 - a. calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; o
 - b. controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; o
 - 3. capacità di ricevere ed elaborare dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

- c. macchine utensili "a controllo numerico" che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:
 - 1. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e
 - 2. accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;
 - a. migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;
 - b. migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici; o
 - c. migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; o

d. macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

1. macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

a. uno o più "mandrini basculanti" di contornatura;

Nota: X.B.X.004.d.1.a si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

b. "eccentricità" (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.X.004.d.1.b si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

- c. "fuori rotondità" (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); o
 - d. accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;
- 2. macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

X.B.X.005 Macchine utensili non "a controllo numerico" per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:

- a. macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliante e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. accuratezza di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;

2. ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;
3. "fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
4. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa; e
5. perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;

Nota tecnica:

La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all'asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.

- b. fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. "fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e
 - 2. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.

X.B.X.006 Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.

X.B.X.007 Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. due o più assi; e
 - 2. incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di $(3 + L/300) \mu\text{m}$ su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).

- X.B.X.008 "Robot" non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.
- X.B.X.009 Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:
- a. assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale ("fuori rotondità") o assiale ("eccentricità") in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
 - b. inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;
 2. raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e
 3. ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

- c. circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di "controllo numerico", le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.

Nota tecnica:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

X.B.X.010 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;
- c. macchine per saldatura laser;

- d. saldatrici MIG;
- e. saldatrici a fascio di elettroni;
- f. apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;
- g. valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;

Nota: Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.

- h. apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:
 - 1. apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;
 - 2. apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell'industria estrattiva;
- i. apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;
- j. pompe progettate per il funzionamento industriale e l'utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;

- k. valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l'utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- l. macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- m. macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- n. lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.

- X.B.X.011 Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.
- X.B.X.012 Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti.
- X.B.X.013 Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici.
- X.B.X.014 Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici.

X.B.X.015 Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350³², indipendentemente dai materiali di costruzione.

Nota: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m³ (1 000 litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas.

X.B.X.016 Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

X.B.X.017 Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m³/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione.

X.B.X.018 Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche.

X.B.X.019 Celle di elettrolisi cloro-alcali intere – mercurio, diaframma e membrana.

³² Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

- X.B.X.020 Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
- X.B.X.021 Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
- X.B.X.022 Elettrodi bipolari di titanio e nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
- X.B.X.023 Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
- X.B.X.024 Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.
- X.B.X.025 Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali.
- X.B.X.026 Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione.

- X.B.X.027 Reattori a microonde – Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento.
- X.D.X.001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.
- X.D.X.002 "Software" "necessario" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.
- X.D.X.003 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.
- X.D.X.004 "Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
- a. "software" che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:
 - 1. destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e

2. capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:
 - a. visione meccanica (telemetria ottica);
 - b. immagine all'infrarosso;
 - c. immagine acustica (telemetria acustica);
 - d. misurazione per contatto;
 - e. posizionamento inerziale;
 - f. misurazione della forza; e
 - g. misurazione della coppia.

Nota: X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il "software" che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all'interno di unità di fabbricazione flessibili utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.

- b. non utilizzato;

X.D.X.005 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

Nota: Cfr. 2E001 ("sviluppo") per la "tecnologia" destinata al "software" sottoposto ad autorizzazione in questa voce.

X.D.X.006 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

X.E.X.001 "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o "necessaria" per lo "sviluppo" di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.

Nota: Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e "software" correlati.

X.E.X.002 "Tecnologia" per l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.

X.E.X.003 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

X.E.X.004 "Tecnologia" per l'"utilizzo" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

Parte B

1. Dispositivi a semiconduttore

Codice NC	Descrizione
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541 30	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (esclusi generatori e celle fotovoltaiche)
8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8541 60	Cristalli piezoelettrici montati
8541 90	Dispositivi a semiconduttore: parti

2. Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo

Codice NC	Descrizione
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
8486 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette
8486 20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
8486 40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo
8534 00	Circuiti stampati
8537 10	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8542 31	Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	Memorie
8542 33	Amplificatori
8542 39	Altri circuiti integrati elettronici
8542 90	Circuiti integrati elettronici: parti
8543 20	Generatori di segnali
9027 50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
9030 20	Oscilloscopi ed oscillografi
9030 32	Multimetri, con dispositivo registratore
9030 39	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
9030 82	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

3. Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici

Codice NC	Descrizione
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
9006 30	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria
9006 91	Parti e accessori per apparecchi fotografici
9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9025 19	Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti
9032 10	Termostati

4. Altri componenti elettrici/magnetici

Codice NC	Descrizione
8501 32	Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici)
8504 31	Trasformatori di potenza inferiore o uguale a 1 kVA (esclusi quelli con dielettrico liquido)
8504 40	Convertitori statici
8505 11	Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; di metallo
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
8532 21	Altri condensatori fissi di tantalio
8532 22	Condensatori elettrici fissi elettrolitici all'alluminio (esclusi condensatori di potenza)
8532 24	Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati
8533 21	Resistenze elettriche fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W (escluse le resistenze scaldanti e le resistenze fisse al carbonio)
8533 40	Resistenze elettriche variabili, compresi reostati e potenziometri (escluse le resistenze variabili bobinate e le resistenze scaldanti)
8536 41	Relè, per una tensione inferiore o uguale a 60 V
8536 49	Relè, per una tensione superiore a 60 V ed inferiore o uguale a 1 000 V
8536 50	Altri interruttori, sezionatori e commutatori
8536 69	Spine e prese di corrente
8536 90	Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8543 70 02	Amplificatori di microonde
8543 70 04	Registratori digitali di dati di volo
8543 70 30	Amplificatori d'antenne
8548 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85

5. Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati

Codice NC	Descrizione
8205 59 80	Utensili e utensileria a mano, compresi i diamanti tagliavetro, esclusi utensili per uso domestico, e utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori
8456 11	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser
8457 10	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
8458 11	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico
8458 91	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)
8459 61	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)
8466 10	Portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie e per macchine utensili; filiere a scatto automatico
8466 93	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di cui alle voci da 8456 a 8461, n.n.a.
8485 20	Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma
8485 30	Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro
8485 90	Parti di macchine per la fabbricazione additiva

6. Materiali energetici e precursori

Codice NC	Descrizione
2829 90	Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
4706 10	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7. Dispositivi, moduli e assiemi elettronici

Codice NC	Descrizione
8471 50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8471 70 98	Altre unità di memoria
8471 80	Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)
8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
8517 69	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo
8517 79	Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per radiotelefonía cellulare o per altre reti senza filo e di altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, esclusi antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti
8526 91	Apparecchi di radionavigazione
9014 20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
9014 80	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

8. Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati

Codice NC	Descrizione
8112 41	Renio greggio e cascami, avanzati e polveri di renio
8112 49	Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzati e polveri

9. Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi

Codice NC	Descrizione
8482 10	Cuscinetti a sfere
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30	Cuscinetti a rulli a botte
8482 50	Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli

10. Prodotti vari

Codice NC	Descrizione
8807 30	Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota

”;

2) è aggiunto l'allegato V ter bis :

"ALLEGATO V ter bis

Elenco dei paesi di cui
all'articolo 8 octies, paragrafo 1 e all'articolo 8 octies bis, paragrafo 2

NORVEGIA

SVIZZERA

STATI UNITI D'AMERICA

GIAPPONE

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

AUSTRALIA

CANADA

NUOVA ZELANDA

LIECHTENSTEIN

ISLANDA";

- 3) nell'elenco dei macchinari di cui all'allegato XIV, la voce

"Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, e loro parti,

è sostituita dalla voce seguente:

"Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED); loro parti;

4) all'allegato V quater del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto quanto segue:

"C. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di vendita, fornitura o trasferimento di cui all'articolo 8 quinquies bis, paragrafo 1, del presente regolamento)

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI
ESPORTAZIONE (regolamento (CE)
n. 765/2006 del Consiglio)

Notifica a norma dell'articolo 8 quinquies bis, paragrafo 1			
1	1. Esportatore	2. Numero di identificazione	3. Data di scadenza (se prevista)
		4. Estremi del punto di contatto	
	5. Destinatario	6. Autorità che rilascia il documento	
	9. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	8. Paese di provenienza	Codice ³³
		10. Stato membro dell'attuale o della futura ubicazione dei prodotti	Codice
		11. Stato membro di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale	Codice
		12. Paese di destinazione finale	Codice
	1	Conferma che l'utilizzatore finale non è militare	

³³ Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

	13. Descrizione dei prodotti ³⁴			14. Paese d'origine		Codice
				15. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)		16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
				17. Valuta e valore		18. Quantità dei prodotti
	19. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare	Sì/No	20. Data del contratto (se prevista)	21. Regime doganale	
	22. Informazioni supplementari:					
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri						
			Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento			
			Timbro			
				Data		

³⁴ All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.

UNIONE EUROPEA		(Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio)	
1 Bis	1. Esportatore	2. Numero di identificazione	
	13. Descrizione dei prodotti		
		14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
		14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
	13. Descrizione dei prodotti	17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
		14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti

Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione.			
23. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		26. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione	27. Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione
24. In cifre	25. In lettere (quantità/valore detratto)		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

”;

5) sono inseriti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO XIV bis

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 VICIES,
PARAGRAFO 1 BIS, SUL DIVIETO DI TRANSITO ATTRAVERSO LA BIELORUSSIA

Codice NC	Descrizione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione
8409 99	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a.
8412 21	Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri)
8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a.
8421 23	per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione
8421 31	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione
8428 39	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici)
8429 59	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spatatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare un rotazione di 360° e caricatori e caricatori-spatatrici a caricamento frontale)
8431 39	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a.
8471 30	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
8471 70	Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8481 20	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
8502 20	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8507 10	Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

";

- 6) sono aggiunti gli allegati seguenti:

ALLEGATO XVIII

Elenco dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento
delle capacità industriali bielorusse di cui all'articolo 1 ter ter

Codice NC	Descrizione
0601	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
0602 30	Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	Rose, anche innestate
0602 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri
0604 20	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi
2508	Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse)
2509	Creta
2512	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente $\geq 2,5$, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2518 20	Dolomite calcinata o sinterizzata
2519 10	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
2520 10	Pietra da gesso; anidrite

Codice NC	Descrizione
2521	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in fogli o lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2530 20	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)
2602	Minerali di manganese
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2707 30	Xilolo (xileni)
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2715	Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri
Ex 2804	Idrogeno ed altri elementi non metallici (escl. gas rari)
2806	Cloruro di idrogeno ("acido cloridrico"); acido clorosolforico

Codice NC	Descrizione
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio
2818 30	Idrossido di alluminio
2819	Ossidi e idrossidi di cromo
2820	Ossidi di manganese
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi metallici, n.n.a.
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
2832 20	Solfiti (escl. sodio)
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)
2834 10	Nitriti
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio
2840 30	Perossoborati (perborati)
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

Codice NC	Descrizione
2847	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2901	Idrocarburi aciclici
2902	Idrocarburi ciclici
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2911	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Codice NC	Descrizione
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2921 22	Esametilendiammina e suoi sali
2921 41	Anilina e suoi sali
2922 11	Monoetanolammina e suoi sali
2922 43	Acido antranilico e suoi sali
2923 20	Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico
2925	Composti a funzione carbossiimmide, compresa la saccarina e suoi sali, o a funzione immina
2926	Composti a funzione nitrile
2930	Tiocomposti organici
2933 29	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico, idrogenato o non, non condensato (escl. idantoina e suoi derivati nonché i prodotti della sottovoce 3002 10)
2933 54	Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti
2933 71	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
2933 79	Lattami (escl. 6-esanolattame (epsilon-caprolattame), clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e composti organici o inorganici del mercurio)
2933 99	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl. composti la cui struttura contiene un anello pirazolico, imidazolico, piridinico o triazinico, idrogenato o non, non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico, idrogenato o non, o un ciclo piperazinico, e lattami, alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato, (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI), sali di tali prodotti e azinfos-metile (ISO))

Codice NC	Descrizione
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia
3203	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre
320490	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita
3205	Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 41	Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 49	Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

Codice NC	Descrizione
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3210	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3212 90	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3215 11	Inchiostri da stampa – neri
3215 19	Inchiostri da stampa – altri
3403	Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
3506 99	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg – altri
3701 20	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
3701 91	Per la fotografia a colori (policromia)

Codice NC	Descrizione
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati
3705	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessuti, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono
3801 20	Grafite colloidale o semicolloidale
3806 20	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)
3807	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

Codice NC	Descrizione
3814	Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. "acceleranti di vulcanizzazione")
3816	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)
3823 13	Acidi grassi del tallolio, industriali
3827 90	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.
3825 90	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3901 40	Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

Codice NC	Descrizione
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie
3907 29	Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002)
3907 40	Policarbonati, in forme primarie
3907 70	Acido polilattico, in forme primarie
3907 91	Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico)
3908	Poliammidi in forme primarie
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie
3910	Siliconi, in forme primarie
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri polimeri e prepolimeri ottenuti per sintesi chimica, non nominati altrove, in forme primarie
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3915 20	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3920	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare
3921	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare
3922 90	Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

Codice NC	Descrizione
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4006 10	Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture
4008 21	Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare
4009 12	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
4009 41	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
4011 20	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri
4011 80	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma
4016 93	Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm
4411 13	Pannelli di fibre di legno a media densità (detti MDF), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

Codice NC	Descrizione
4411 94	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica $\leq 0,5 \text{ g/cm}^3$ (escl. pannelli di fibre di legno a media densità (detti MDF); pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418 40	Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)
4418 60	Pali e travi, di legno
4418 79	Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)
4503	Lavori di sughero naturale
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
4701	Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)
4802 20	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4802 40	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

Codice NC	Descrizione
4802 58	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui $\leq 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$, n.n.a.
4802 61	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui $> 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803)
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato $> 36 \text{ cm}$ e con l'altro lato $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato
4807	Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803)

Codice NC	Descrizione
4809	Carta carbone, carta (detta autocopiante) e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)
4811 10	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4811 51	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m ² (escl. quelli adesivi)
4811 59	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento, di peso > 150 g/m ² e quelli adesivi)
4811 60	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti della voce 4803, 4809 o 4818)
4811 90	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60)
4814 90	Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)
4819 20	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

Codice NC	Descrizione
4823	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.
4906	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa")
5106	Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5107	Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911)
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5206 42	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5209 11	Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² , ad armatura a tela, greggi
5211	Tessuti di cotone, contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m ²
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta
5402 63	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)
5403	Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

Codice NC	Descrizione
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
5407 30	Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura
5501	Fasce di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55
5502	Fasce di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5504 90	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5512 21	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti
5512 99	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
5601 29	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e altri oggetti igienici simili, ovate e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)
5601 30	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Codice NC	Descrizione
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)
5607 41	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene
5801 27	Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)
5803	Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)
5806 40	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm
5901	Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

Codice NC	Descrizione
5911 10	Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5911 31	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m ²
5911 32	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m ²
5911 40	Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli
6001 99	Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)
6003	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 36	Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 44	Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

Codice NC	Descrizione
6006 10	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, $\geq$ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6309	Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)
6802 92	Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)
6804 23	Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile
6809 19	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)
6810 91	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

Codice NC	Descrizione
6813	Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)
6814 90	Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)
6901	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili
6904 10	Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906 00	Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)
6907 22	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, $> 0,5 \%$ ma $\leq 10 \%$ (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)
6907 40	Ceramica di finitura
6909 90	Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato
7003	Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Codice NC	Descrizione
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007 11	Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli
7007 29	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)
7011 10	Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica
72	Ghisa, ferro e acciaio
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio
7305	Tubi e condotti n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Tubi e profilati cavi n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Codice NC	Descrizione
7308	Costruzioni e parti di costruzioni, (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)
7314 12	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile
7318 24	Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio
7320 20	Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)
7322 90	Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7324 29	Vasche da bagno di lamiera di acciaio
7407	Barre e profilati di rame
7408	Fili di rame
7409	Lamiera e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7411	Tubi e condotti di rame
7412	Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

Codice NC	Descrizione
7413	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame (non isolati per l'elettricità)
7415 21	Rondelle "comprese le rondelle destinate a funzionare da molla", di rame
7505	Barre, aste, profilati e fili, di nichel
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel
7507	Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel
7508	Altri lavori di nichel
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607 20	Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) $\leq 0,2$ mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)
7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7610	Costruzioni e parti di costruzioni, (p.es. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di alluminio (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7611	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili, per qualsiasi materia, esclusi i gas compressi o liquefatti, di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

Codice NC	Descrizione
7613	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7616 10	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
8001	Stagno greggio
8003	Barre, profilati e fili, di stagno
8007	Oggetti di stagno
8101 10	Polveri di tungsteno
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
8105 90	Lavori di cobalto
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
8111	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
8202 20	Lame di seghe a nastro, di metalli comuni
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8208 10	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione dei metalli
8208 20	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione del legno
8208 30	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per l'industria alimentare
8208 90	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - altri

Codice NC	Descrizione
8301 20	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni
8301 70	Chiavi presentate isolatamente
8302 30	altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori
8309	Tappi, compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8414 10	Pompe per vuoto
8414 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8419 40	Apparecchi di distillazione o di rettificazione
8419 50	Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)
8419 60	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas
8419 89	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514)
8419 90	Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.
8451 10	Macchine per pulire a secco
8451 29	Macchine per asciugare – altre
8451 30	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

Codice NC	Descrizione
8451 90	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458, macchine per tagliare della voce 8461 e macchine a mano)
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

Codice NC	Descrizione
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8485	Macchine per la fabbricazione additiva
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a.
8487	Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84
8506	Pile e batterie di pile elettriche; loro parti
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (escl. lampade della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli; loro parti
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia, p.es. a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche; loro parti

Codice NC	Descrizione
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8519	apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8524	Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Codice NC	Descrizione
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608); loro parti
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti
8541	Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8549	Cascami e avanzi elettrici ed elettronici
8602	Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

Codice NC	Descrizione
8604	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili (escl. traversine di legno, calcestruzzo o acciaio, tronchi di binari e altro materiale fisso non ancora posto in sede e altri elementi di armamento ferroviario); apparecchi meccanici, compresi quelli elettromeccanici, di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto
8701 21	Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)
8701 22	Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 23	Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 24	Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione
8701 29	Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione
8701 30	Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)
8703 10	Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; sui campi da golf e veicoli simili

Codice NC	Descrizione
ex 8703 23	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm ³ e ≤ 3 000 cm ³ , con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze))
ex 8703 24	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm ³ , con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)
ex 8703 32	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm ³ e ≤ 2 500 cm ³ , con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)
ex 8703 33	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm ³ , con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)
ex 8703 40	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)
ex 8703 50	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Codice NC	Descrizione
ex 8703 60	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm
ex 8703 70	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm
ex 8703 80	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada ("altezza libera dal suolo") pari o superiore a 165 mm
8703 90	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico
ex 8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm ³
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche
8708 99	Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.

Codice NC	Descrizione
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti, n.n.a.
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili (esclusi veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9001 10	Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544)
9002 11	Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione
9002 19	Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni
9013	Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

Codice NC	Descrizione
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti
9025 90	Parti ed accessori di densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a.
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso "contachilometri", pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili
9032 81	Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri
9401 10	Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 20	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9406	Costruzioni prefabbricate

Codice NC	Descrizione
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni (escl. gemelli)
9608 91	Pennini da scrivere e punte per pennini
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Ex 98	Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

ALLEGATO XIX

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 ter ter, paragrafo 2,
sul divieto di transito attraverso la Bielorussia

Codice NC	Descrizione
2710 19 21	Carboturbi, tipo petrolio lampante
2710 19 29	Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
8705 10	Gru-automobili

ALLEGATO XX

Elenco dei beni e delle tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio
e nella liquefazione del gas naturale di cui all'articolo 1 octies quater

	NC	Prodotto
ex	8419 60 00	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex	8419 60 00	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex	8419 60 00	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ALLEGATO XXI

Elenco dell'oro di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafi 1 e 2

	Codice NC	Nome del prodotto
	7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
	7112 91	Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
ex	7118 90	Monete d'oro

ALLEGATO XXII

Elenco dell'oro di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 3

	Codice NC	Nome del prodotto
ex	7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro
ex	7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro

ALLEGATO XXIII

Elenco del petrolio greggio di cui all'articolo 1 nonies

Codice NC	Nome del prodotto
ex 2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

ALLEGATO XXIV

Elenco dei beni e delle tecnologie per la navigazione marittima di cui all'articolo 3 septies quinquies

Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

- a) apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
- b) apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

ALLEGATO XXV

Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 1 octies bis

nota esplicativa

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

ex	0101 21 00	Riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altri

2) Caviale e suoi succedanei

ex	1604 31 00	Caviale
ex	1604 32 00	Succedanei del caviale

3) Tartufi e relative preparazioni

ex	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 69	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 97	Altri
ex	2003 90 10	Tartufi

ex	2103 90 90	Altri
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4) Sigari e sigaretti

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altri

5) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano
ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altri
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altri
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	Altri, non vellutati, né confezionati
ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati

ex	5704 00 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

6) Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
ex	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altre

7) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

- 8) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	Altri, a colori
ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

- 9) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "station wagon" e auto da corsa)
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altri
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altri

ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")
ex	8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

10) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

ex	9004 90 90	Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica
ex	9013 80 90	Mirini a punto rosso detti "red dot"

ALLEGATO XXVI

Elenco dei software di cui all'articolo 1 undecies quater, paragrafo 4

Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, tra cui:

- pianificazione delle risorse aziendali (ERP),
- gestione dei rapporti con la clientela (CRM),
- business intelligence (BI),
- gestione della catena di approvvigionamento (SCM),
- data warehouse aziendale (EDW),
- sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS),
- software per la gestione dei progetti,
- gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM),
- componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, tra cui:

- modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM),
- progettazione assistita da calcolatore (CAD),
- fabbricazione assistita da calcolatore (CAM),
- progettazione sulla base dell'ordine (ETO),
- componenti tipici delle suite di cui sopra.

ALLEGATO XXVII

Elenco dei beni che permettono alla Bielorussia di diversificare
le fonti di entrate di cui all'articolo 1 novodecies bis

Codice NC	Nome del prodotto
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

Codice NC	Nome del prodotto
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri minerali
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2803	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
280429 10	Elio
2811	Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (esclusi cloruro di idrogeno (acido cloridrico), acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 28252000 e 28253000
2834	Nitriti; nitrati
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 28352600
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2845 40	Elio 3
ex 2901	Idrocarburi aciclici eccetto per il codice NC 29011000
2902	Idrocarburi ciclici
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli

Codice NC	Nome del prodotto
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2931	Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (esclusi tiocomposti organici e composti del mercurio)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
3301	Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicinali); preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

Codice NC	Nome del prodotto
3307	Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (esclusi i saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone (escluse quelle della voce 3401)
3404	Cere artificiali e cere preparate
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escluse miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Codice NC	Nome del prodotto
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3908	Poliammidi in forme primarie
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale > 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918)
3920	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (esclusi autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3921	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (esclusi autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)

Codice NC	Nome del prodotto
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a.
3926	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a.
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati (esclusi cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasisigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4301	Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escluse pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103)
4703	Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escluse quelle per dissoluzione)
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4801	Carta da giornali, come definita nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

Codice NC	Nome del prodotto
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escluse carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803)
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (esclusi qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (esclusi prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810)
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non $\leq$ 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Codice NC	Nome del prodotto
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, n.n.a.; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.
5402	Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (esclusi filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (esclusi ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a.
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (esclusi quelli a maglia, giacche antivento e articoli simili, sottovesti o sottabiti, sottogonne e mutandine, tute sportive, tute da sci e completi da sci e costumi da bagno), per donna o ragazza
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escluse le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (esclusi lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici)

Codice NC	Nome del prodotto
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile
6808	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (esclusi i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (esclusi isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a.
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (esclusi quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (esclusi prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovaglette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Codice NC	Nome del prodotto
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (esclusi cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)
7115	Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a.
7408	Fili di rame
7604	Barre, aste e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7608	Tubi di alluminio
7801	Piombo greggio
8207	Utensili, intercambiabili, per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8212	Rasoi non elettrici e loro lame, compresi gli sbizzi in nastri, di metalli comuni
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

Codice NC	Nome del prodotto
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turbopropulsori col codice NC 8411 91 00
8412	Motori e macchine motrici (esclusi turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escluse quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escluse le pompe); loro parti
8414	Pompe per aria o per vuoto (esclusi correttori della miscela "emulsionatori", elevatori e trasportatori pneumatici); compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore; loro parti (esclusi le macchine e gli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415)

Codice NC	Nome del prodotto
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (esclusi quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escluse quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (esclusi reni artificiali)
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande; loro parti
8424	Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escluse bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (esclusi macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a.
8426	Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins) (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi per metalli

Codice NC	Nome del prodotto
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a.
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)
8481	Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escluse le sfere di acciaio della voce 7326); loro parti

Codice NC	Nome del prodotto
8483	Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti
8487	Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche)
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a.
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; loro parti
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferr, per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti (diverse da quelle della voce 8545); loro parti
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa); loro parti (esclusi gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528)

Codice NC	Nome del prodotto
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (esclusi i prodotti del capitolo 37)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (esclusi quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000 V (esclusi banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537)
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (esclusi banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (esclusi apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo)
8538	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535, 8536 o 8537, n.n.a.
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti

Codice NC	Nome del prodotto
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (esclusi generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati; loro parti
8542	Circuiti integrati elettronici; loro parti
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85, e loro parti
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8603	Automotrici ed elettromotrici (escluse quelle della voce 8604)
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa (esclusi gli autoveicoli della voce 8702)
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabine
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili (esclusi veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.
8802	Veicoli aerei a motore (ad esempio elicotteri e aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e veicoli di lancio suborbitali e spaziali

Codice NC	Nome del prodotto
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (esclusi quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (esclusi elementi di vetro non lavorato otticamente)
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539)
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (esclusi diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (esclusi apparecchi di radionavigazione)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Codice NC	Nome del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (esclusi gli oggetti di rubinetteria della voce 8481)
9401	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (esclusi quelli per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402)
9403	Altri mobili e loro parti
9404	Sommier (esclusi quelli con molle metalliche per sedili); oggetti lettereschi ed oggetti simili (p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (esclusi materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)
9405	Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a
9406	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate

ALLEGATO XXVIII

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 octies

Codice NC	Descrizione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione
	Carboturbi (diversi dal petrolio lampante)
2710 12 70	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
2710 19 29	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
2710 19 21	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
2710 20 90	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel ³⁵
	Inibitori di ossidazione
	Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
3811 21 00	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri inibitori di ossidazione
3811 90 00	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi per dissipatori statici
	Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

³⁵ Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Codice NC	Descrizione
	Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
3811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:
3811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:
3811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:
3811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
3811 21 00	– contenenti oli di petrolio
3811 29 00	– altri
3811 90 00	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

ALLEGATO XXIX

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 novodecies quater

Parte A

	Codice NC	Descrizione
	7102 10	Diamanti non selezionati
	7102 31	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
	7102 39	Diamanti non industriali, diversi da quelli greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

Parte B

	Codice NC	Descrizione
	7104 21	Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati
	7104 91	Diamanti sintetici o ricostituiti, diversi da quelli greggi o semplicemente segati o sgrossati

Parte C

	Codice NC	Descrizione
ex	7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti
ex	7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti
ex	7115 90	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, contenenti diamanti, non nominati altrove, esclusi i catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino
ex	7116 20	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, contenenti diamanti
ex	9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), contenenti diamanti, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ALLEGATO XXX

Elenco dei beni e delle tecnologie comuni ad alta priorità di cui all'articolo 8 octies

Codice NC	Descrizione
8457 10	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
8458 11	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico
8458 91	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)
8459 61	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)
8466 93	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a.
8471 50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8471 80	Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)
8482 10	Cuscinetti a sfere
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30	Cuscinetti a rulli a botte
8482 50	Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
8486 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette
8486 20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
8486 40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo
8504 40	Convertitori statici

Codice NC	Descrizione
8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
8517 69	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526 91	Apparecchi di radionavigazione
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
8532 21	Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio
8532 24	Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati
8534 00	Circuiti stampati
8536 69	Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8536 90	Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541 30	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)
8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8541 60	Cristalli piezoelettrici montati

Codice NC	Descrizione
8542 31	Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	Circuiti integrati elettronici: memorie
8542 33	Circuiti integrati elettronici: amplificatori
8542 39	Circuiti integrati elettronici: altri
8543 20	Generatori di segnali
8548 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8807 30	Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9014 20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
9014 80	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9027 50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)
9030 20	Oscilloscopi ed oscillografi
9030 32	Multimetri, con dispositivo registratore
9030 39	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
9030 82	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

".